

Roma, 15-2-2008



**DIREZIONE CENTRALE  
DELLE ENTRATE E  
POSIZIONE ASSICURATIVA  
UFFICIO I  
NORMATIVA E CONTENZIOSO**

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali  
e per il loro tramite:

- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle  
Casse CPDEL, CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze

Direzione Centrale degli Uffici  
Locali e Servizi vari del Tesoro  
Ufficio V - Via Casilina, 1  
00182 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze

Servizio Centrale per il Sistema  
Informativo  
Piazza Dalmazia, 1 - 00198 Roma

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza - Direzione  
Centrale per le Risorse Umane  
Servizio T.E.P. - Div. I, Sez. II  
00100 Roma

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Direzione Generale per le Politiche  
Previdenziali Via Flavia, 6  
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato  
Via XX Settembre  
00187 Roma

e, p.c.

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Alla Segreteria degli Organi Collegiali

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

Agli Enti di Patronato

All'Associazione Nazionale Comuni  
Italiani - ANCI

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 2

**OGGETTO: Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2008**

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'art.7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503, accertato dall'Istat per l'anno 2008, è pari all'1,7%.

Si forniscono, pertanto, debitamente aggiornati, i minimali e massimali contributivi in vigore ai fini pensionistici per l'anno 2008.

- Il minimale contributivo, previsto dall'art.1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n.389 e dal comma 8, dell'art.6, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad Euro **9.226,14**
- Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art.2, comma 18, della L. 335/95, per i nuovi iscritti dal 1/1/96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, per l'anno 2008, ad Euro **88.669,08**
- Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 *ter*, comma 1, della Legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad Euro **40.765,00**
- L'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7, del Decreto Legislativo n.24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del Decreto Legislativo n.19 giugno 1999, n.229, è pari ad Euro **161.629,63**

Si comunica, altresì, che l'art.1, comma 67, della L.247/07 ha previsto l'abrogazione dell'art.2 della L. n.135/97 sul regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2008 non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Pertanto, a partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni è dovuta la contribuzione ordinaria.

Si precisa, infine, che per gli effetti della rivalutazione, la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, non può eccedere, per l'anno 2008, l'importo di Euro **41.934,22**

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dr. Stefano Ugo QUARANTA)  
F.to QUARANTA